

**CONVENZIONE QUADRO TRA  
CRS4 E POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA**

**CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.L.** – Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'agenzia regionale Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna, Parco Tecnologico, Edificio 1; rappresentata da Luigi Filippini, Presidente (d'ora innanzi denominata "CRS4");

e

**POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA**, con sede in Cagliari, Largo Carlo Felice, 15 – c.a.p. 09124, cod. fiscale 92229210924;  
di seguito identificate collettivamente come le "Parti".

**Premesso che:**

- **POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA** istituito a norma del DPCM 171/2014 quale articolazione periferica del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, assicura sul territorio regionale l'attuazione del servizio pubblico di fruizione e valorizzazione degli Istituti e Luoghi della Cultura statali, mediante la definizione di strategie e obiettivi comuni per promuovere l'integrazione di percorsi culturali, turistici e l'innovazione didattica e tecnologica. Per mandato istituzionale programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;
- **CRS4** ha come compito istituzionale la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento, tra l'altro alle soluzioni ICT applicate a svariati campi tra cui il turismo e la valorizzazione dei beni culturali;
- le Parti sono interessate a sviluppare nuove conoscenze con la **ricerca** di soluzioni innovative, con la **sperimentazione** congiunta e con attività di **comunicazione e formazione**, aventi lo scopo di rendere accessibili alle persone con difficoltà sensoriali i percorsi culturali;
- le Parti riconoscono la loro complementarietà e in particolare la possibilità di cooperare nel campo dell'accessibilità museale;
- le Parti intendono dar vita a una collaborazione incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo di attività e progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1**

**Finalità della convenzione**

1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, all'interno del quale le attività del **CRS4** e del **POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA** possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
  - Ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per l'accesso alla cultura per persone disabili, con approccio alla progettazione universale;
  - Sperimentazione, valutazione e analisi dell'efficacia di percorsi accessibili

- Analisi delle forme di comunicazione (tradizionali e digitali) efficaci e accessibili
- Attività di formazione nelle reciproche sfere di interesse.

Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le parti.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della convenzione**

1. Le Parti individueranno i progetti e le attività di collaborazione che potrebbero essere svolti nell'ambito della presente Convenzione.
2. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
  - a) la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
  - b) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati.

In quest'ultimo caso, le parti valuteranno la stipula di accordi che prevedano impegni economici.

3. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano, altresì, a destinare, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi stipulati.

## **Articolo 3**

### **Impegno di reciprocità e sicurezza**

1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e dei successivi accordi attuativi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l'attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.
3. L'accesso e l'utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire nel rispetto degli obblighi normativi di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dei regolamenti interni adottati da ciascuna Parte, anche in materia di prevenzione e protezione.
4. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
5. Le Parti garantiscono la sorveglianza sanitaria del proprio personale.

**Articolo 4**  
**Responsabili della convenzione**

1. CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Dott. Andrea Mameli.
2. POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il dott. Roberto Concas.
3. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di monitorare e sviluppare progetti e attività specificamente individuate.

**Articolo 5**  
**Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il *know how*, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.
2. Il regime e l'utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente Convenzione saranno concordati di volta in volta tra le Parti.
3. Le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.

**Articolo 6**  
**Copertura assicurativa**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa del proprio personale, impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 7**  
**Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Resta inteso che l'esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti.

W

## **Articolo 8** **Riservatezza**

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione.
2. Resta, altresì, inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.
3. In tutti i casi, non debbono considerarsi riservati le informazioni ed i dati:
  - che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento degli impegni di riservatezza di cui al comma precedente;
  - di cui la parte a cui le informazioni siano state rivelate possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
  - che sono state ricevute da un terzo in maniera lecita.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale a esse relativi.

## **Articolo 9** **Tattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 196/2003, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.

## **Art. 10** **Obbligo di osservanza**

1. **Polo Museale della Sardegna**, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet [www.crs4.it](http://www.crs4.it), si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
3. **CRS4**, è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (approvato con DM del 23.12.2015), di cui il Polo Museale della Sardegna provvederà previamente a garantire la conoscenza.

**Articolo 11**  
**Disposizioni Finali**

4. È espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
5. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.

, li ...

CRS4  
Luigi Nippini



**Polo Museale della Sardegna**  
Giovanna Damiani

